
REGOLAMENTO DI
BFF BANKING GROUP
PER LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI IN CONFLITTO DI INTERESSE

Data ultima approvazione CdA: 25 luglio 2024

Indice

Art. 1 – Premesse e Quadro Normativo.....	3
Art. 2 – Definizioni.....	3
Art. 3 – Comitato per la valutazione delle Operazioni con Parti Correlate e con Soggetti Collegati	11
Art. 4 – Criteri adottati dalla Banca con riferimento alle Operazioni con Parti Correlate Consob e con Soggetti Collegati.....	12
Art. 5 – Obbligazioni degli Esponenti Aziendali.....	12
Art. 5.1 – Esponenti Aziendali della Banca.....	12
Art. 5.2 – Esponenti Aziendali delle società Controllate.....	13
Art. 5.3 – Gestione dei conflitti di interesse del Personale più rilevante.....	13
Art. 6 – Limiti alle Attività di Rischio verso Soggetti Collegati	14
Art. 7 – Operazioni con Parti Correlate Consob e con Soggetti Collegati	15
Art. 7.1 – Operazioni di Maggiore Rilevanza	15
Art. 7.2 – Altre Operazioni di Maggiore Rilevanza.....	17
Art. 7.3 – Operazioni a carattere omogeneo e delibere-quadro.....	17
Art. 7.4 – Delibere-quadro delle società controllate.....	18
Art. 7.5 – Esenzioni e deroghe all’applicazione della disciplina.....	18
Art. 7.5.1 – Operazioni Ordinarie.....	18
Art. 7.5.2 – Operazioni di Importo Esiguo.....	23
Art. 7.5.3 – Operazioni urgenti	23
Art. 7.5.4 – Altre esenzioni.....	24
Art. 8 – Gestione Operativa delle Operazioni con Parti Correlate Consob e Soggetti Collegati.....	25
Art. 8.1 – Censimento delle Parti Correlate Consob e dei Soggetti Collegati.....	25
Art. 8.2 – Individuazione delle operazioni con Parti Correlate Consob e Soggetti Collegati.....	26
Art. 8.3 – Predisposizione della documentazione	26
Art. 8.4 – Fase pre-deliberativa	28
Art. 8.4.1 – Attività preliminari.....	28
Art. 8.4.2 – Procedura pre-deliberativa.....	29
Art. 8.5 – Fase di delibera	30
Art. 8.6 – Operazioni di competenza dell’Assemblea.....	32
Art. 8.7 – Flussi informativi.....	32
Art. 9 – Operazioni per il tramite di società controllate	33
Art. 9.1 – Società controllate estere	33

Art. 10 – Adempimenti successivi all'Esecuzione delle Operazioni	33
Art. 11 – Informativa al Pubblico in merito alle Operazioni con Parti Correlate Consob	34
Art. 11.1 – Informativa sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza.....	34
Art. 11.2 – Ulteriori obblighi di comunicazione	35
Art. 12 – Segnalazioni di Vigilanza	36
Art. 13 – Sistema dei Controlli Interni.....	36

ART. 1 – PREMESSE E QUADRO NORMATIVO

1. La Banca, nelle sue funzioni di Capogruppo, definisce ed emana indirizzi e linee guida applicabili al Gruppo in conformità con le disposizioni di legge e regolamentari vigenti nei Paesi in cui esso opera.

2. Il presente Regolamento persegue l'obiettivo di presidiare il rischio che l'eventuale vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative a transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizioni della Banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per gli azionisti e per gli *stakeholders*, ciò anche al fine del rispetto dei limiti prudenziali definiti nella Circolare 285 con riferimento ai Fondi Propri.

3. Con il Regolamento, la Banca si dota di regole interne intese ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale dell'*iter* di individuazione e di approvazione delle seguenti operazioni:

- le Operazioni con Parti Correlate ai sensi e per gli effetti del Regolamento Consob;
- le Operazioni con Soggetti Collegati ai sensi delle Disposizioni Banca d'Italia;
- le Operazioni con gli Esponenti Aziendali ai sensi dell'articolo 136 del TUB.

4. Le Controllate adottano il Regolamento nel rispetto dei requisiti legali e regolamentari localmente vigenti, secondo gli indirizzi definiti dalla Capogruppo nella sua attività di direzione e di coordinamento, e in coerenza con la normativa di riferimento.

5. Il Regolamento non intende disciplinare l'informativa delle operazioni con parti correlate ai fini di bilancio, per le quali la Banca segue il principio contabile IAS 24.

6. Il Regolamento è pubblicato sul sito *internet* della Banca, e messo a disposizione del pubblico, ed è interpretato, ponendo attenzione alla sostanza dell'operazione, ai fini della sua individuazione e classificazione.

ART. 2 – DEFINIZIONI

Amministratori Coinvolti nell'Operazione:	gli amministratori che abbiano nell'operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società.
Amministratore Delegato:	l'"organo con funzione di gestione" della Capogruppo. L'amministratore al quale, ai sensi del codice civile, sono delegati dal Consiglio di Amministrazione i compiti di gestione corrente, intesa come attuazione degli indirizzi deliberati dal Consiglio stesso nell'esercizio della funzione di supervisione strategica.
Amministratori Indipendenti:	gli amministratori della Banca in possesso dei requisiti di indipendenza, come indicati dallo Statuto, che non siano

	controparti o Soggetti Collegati ovvero abbiano interessi nell'operazione ai sensi dell'art. 2391 c.c..
Amministratori non Correlati:	gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle parti correlate della controparte, ai sensi del Regolamento Consob.
Assemblea:	l'assemblea degli azionisti della Banca.
Attività di Rischio:	le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi.
Banca o Capogruppo o Società:	BFF Bank S.p.A., capogruppo del Gruppo bancario BFF Banking Group.
Borsa:	Borsa Italiana S.p.A..
Codice di Autodisciplina:	il Codice di <i>Corporate Governance</i> delle società quotate approvato dalla Associazioni di impresa (ABI, ANIA, Assonime, Confindustria), da Borsa e dall'Associazione degli investitori professionali (Assogestioni) a gennaio 2020.
Collegio sindacale:	l'Organo Aziendale della Capogruppo con " <i>funzione di controllo</i> " che vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della Banca, anche a livello di Gruppo.
Comitato OPC:	il comitato per la valutazione delle operazioni con parti correlate e con soggetti collegati.
Condizioni equivalenti a quelle di Mercato o Standard:	condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, ovvero praticate a soggetti con cui la Banca (ovvero le società da essa direttamente e/o indirettamente controllate) sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.
Consiglio di Amministrazione o Consiglio:	l'"organo con <i>funzione di supervisione strategica</i> " della Capogruppo, al quale sono attribuite funzioni di indirizzo della gestione della Banca, mediante, tra l'altro, esame e delibera in ordine ai piani industriali o finanziari ovvero alle operazioni strategiche, perseguendo il proprio Successo Sostenibile.
Consob:	la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

Controllata/e:	società, italiane o estere, appartenenti al Gruppo e sottoposte direttamente o indirettamente all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo.
Controllo:	la nozione di controllo ai sensi dell'articolo 23 del TUB, rappresentato dalle situazioni previste dall'articolo 2359, commi 1 e 2, del codice civile (disponibilità della maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria, disponibilità di voti sufficienti per esercitare l'influenza dominante nell'assemblea ordinaria, influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali), dal potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento per effetto di contratti o clausole statutarie, dalle situazioni di influenza dominante. Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica. Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e le imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto. Ai termini "controllate" e "controllato/a" sarà attribuito il conseguente significato.
CRR:	il Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento.
Disposizioni Banca d'Italia:	la disciplina sulle <i>"Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati"</i> di cui alla Circolare 285.
Depositario:	il soggetto a cui sono affidati i beni dell'organismo di investimento collettivo del risparmio e/o del fondo pensione secondo quanto previsto dalla normativa applicabile. In particolare, il Depositario adempie agli obblighi di custodia degli strumenti finanziari ad esso affidati, alla verifica della loro proprietà, alla tenuta delle registrazioni degli altri beni. Detiene, se non affidate ad altri soggetti, le disponibilità liquide degli organismi di investimento collettivo del risparmio.

Disposizioni di Vigilanza per le Banche:	le disposizioni di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 285, del 17 dicembre 2013, e successivi aggiornamenti.
Esperto Indipendente:	la persona fisica o giuridica in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, integrità ed indipendenza richiesti dalla natura dell'incarico conferito. La sussistenza del requisito di indipendenza viene verificata dal soggetto che conferisce l'incarico, avendo riguardo, in particolare, alle eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra l'esperto e: (i) la Società; (ii) il soggetto che controlla la Società; (iii) le società controllate dalla Società o collegate alla Società o soggette a comune controllo con quest'ultima; (iv) gli amministratori delle società di cui ai predetti punti (i) (ii), ed è confermata da una dichiarazione che l'esperto rilascia in occasione dell'affidamento dell'incarico.
Esponenti Aziendali:	i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella Banca o nelle sue Controllate. La definizione comprende, in particolare, nel sistema di amministrazione e controllo tradizionale, gli amministratori, i sindaci e il soggetto che svolge funzioni equivalenti a quella di direttore generale.
Fondi Propri:	l'aggregato costituito dalla somma del capitale di classe 1 e del capitale di classe 2, come definito ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi di cui alla Parte 2 della CRR.
Funzione Aziendale:	l'insieme di compiti e di responsabilità assegnate per l'espletamento di una determinata fase dell'attività aziendale.
Funzione Compliance & AML:	la Funzione Aziendale di verifica della conformità alle norme, attribuita alla Funzione <i>Compliance & AML</i> della Capogruppo.
Funzione Internal Audit:	la Funzione Aziendale di revisione interna attribuita alla Funzione <i>Internal Audit</i> della Capogruppo.
Funzione Risk Management:	la Funzione Aziendale di controllo dei rischi, attribuita alla Funzione <i>Risk Management</i> della Capogruppo.
Funzioni Aziendali di Controllo della Capogruppo:	collettivamente, la Funzione <i>Compliance & AML</i> , la Funzione <i>Risk Management</i> , la Funzione <i>Internal Audit</i> .
Gruppo:	collettivamente, la Banca e le società da essa Controllate.
Interesse Significativo:	l'interesse di una Parte Correlata della Società tale da far ritenere a un soggetto indipendente, che agisca con diligenza

	professionale, che tale Parte Correlata possa ottenere, in via diretta o indiretta, un vantaggio o uno svantaggio di qualsivoglia natura dalla realizzazione di un'Operazione con Parti Correlate. Non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le società controllate e collegate, fermo restando quanto previsto dal paragrafo 21 della Comunicazione Consob n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010.
Intermediari Vigilati:	le SIM, le imprese di investimento U.E., le imprese di Paesi terzi diversi dalle Banche, le società di gestione del risparmio italiane ed estere, gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL), gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB, gli Istituti di pagamento, che fanno parte di un gruppo bancario e hanno un ammontare di Fondi Propri a livello individuale superiore al 2 per cento dell'ammontare dei Fondi Propri a livello consolidato del gruppo bancario di appartenenza.
Operazioni con Parti Correlate Consob:	le operazioni con Parti Correlate ai sensi del Regolamento Consob.
Operazioni con Soggetti Collegati:	le operazioni con Soggetti Collegati ai sensi delle Disposizioni Banca d'Italia.
Operazioni di Importo Esiguo:	le operazioni che abbiano un importo o comunque un controvalore unitario non superiore a Euro 250.000,00 qualora poste in essere con una persona giuridica, e a Euro 50.000,00 qualora poste in essere con una persona fisica.
Operazioni di Maggiore Rilevanza:	le Operazioni con Parti Correlate Consob e con Soggetti Collegati individuate dall'articolo 7.1 del presente Regolamento.
Operazioni di Minore Rilevanza:	le Operazioni con Parti Correlate Consob e con Soggetti Collegati diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.
Operazioni Ordinarie:	le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria della Banca, concluse a Condizioni equivalenti a quelle di Mercato o Standard. I criteri che l'operazione deve soddisfare sono la riconducibilità all'ordinaria attività, l'oggettività delle condizioni, la semplicità

	dello schema economico-contrattuale, contenuta rilevanza quantitativa, tipologia di controparte.
Organi Aziendali:	collettivamente, il Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato e il Collegio sindacale della Capogruppo.
Parti Correlate Banca d'Italia:	l'insieme delle parti correlate come definite dalle Disposizioni Banca d'Italia, ossia: a) gli Esponenti Aziendali della Banca e, ove applicabile, di altre banche o di intermediari vigilati appartenenti al Gruppo; b) i titolari di una partecipazione nella Banca (e/o, ove applicabile, in altre banche o intermediari vigilati appartenenti al Gruppo), la cui acquisizione è soggetta ad autorizzazione della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 19 TUB, e chi esercita diritti a essa inerenti, nonché chiunque detenga il controllo della Banca e/o, ove applicabile, di altre banche o di intermediari vigilati appartenenti al Gruppo; c) i soggetti, diversi dai partecipanti in grado di nominare da soli uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione o, ove applicabile, di altre banche o di intermediari vigilati appartenenti al Gruppo, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati e/o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri; d) le società o imprese, anche costituite in forma non societaria, su cui la Banca o una società del Gruppo sia in grado di esercitare il controllo o l'influenza notevole.
Parti Correlate Consob:	l'insieme delle parti correlate come definite nell'Appendice al Regolamento Consob, ovvero una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio¹. In particolare: (a) una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona: (i) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;

¹ Si intende, per tale entità, BFF Bank S.p.A..

	(ii) ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante; (b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni: (i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre); (ii) un'entità è una collegata o una <i>joint venture</i> dell'altra entità (o una collegata o una <i>joint venture</i>² facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità); (iii) entrambe le entità sono <i>joint venture</i> di una stessa terza controparte; (iv) un'entità è una <i>joint venture</i> di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità; (v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata; (vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a); (vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante); (viii) l'entità, o un qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche all'entità che redige il bilancio o alla controllante dell'entità che redige il bilancio.
--	---

² Una società collegata comprende le controllate della società collegata e una *joint venture* comprende le controllate della *joint venture*. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati.

Parti Correlate Non Finanziarie Banca d'Italia:	una parte correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d'impresa non finanziaria come definita nell'ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari, di cui alle Disposizioni di Vigilanza per le Banche. Si è in presenza di una parte correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedano il 50% del totale delle attività complessive. La nozione include anche il partecipante e una delle Parti Correlate Banca d'Italia di cui ai punti c) e d) della relativa definizione che sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della richiamata disciplina delle partecipazioni detenibili.
Personale più rilevante:	le categorie di soggetti la cui attività professionale ha o può avere un impatto sostanziale sul profilo di rischio del Gruppo, come individuati dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera, mediante un processo di valutazione effettuato sulla base di quanto previsto dai criteri qualitativi e quantitativi previsti dal CRR e dalla regolamentazione interna.
Regolamento:	il presente regolamento.
Regolamento del Comitato OPC:	il Regolamento del Comitato per la valutazione delle Operazioni con Parti Correlate e con Soggetti Collegati adottato dalla Banca.
Regolamento Consob:	il regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con deliberazione n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni e integrazioni.
Regolamento Emittenti:	il regolamento adottato con delibera della Consob in data 14 maggio 1999, n. 11971 e successivi aggiornamenti.
Sito internet:	il sito internet della Banca, accessibile al seguente URL www.bff.com .
Soci Non Correlati:	i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata operazione, dalle sue Parti Correlate Consob o Soggetti Collegati, nonché dalle Parti Correlate Consob e Soggetti Collegati della Banca.
Soggetti Collegati:	l'insieme dei soggetti rappresentato dalle Parti Correlate Banca d'Italia (anche Parti Correlate Non Finanziarie Banca d'Italia) e dai Soggetti Connessi.

Soggetti Connessi:	ai sensi delle Disposizioni Banca d'Italia, sono soggetti connessi con le Parti Correlate Banca d'Italia: – le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una Parte Correlata Banca d'Italia; – i soggetti che controllano una Parte Correlata Banca d'Italia tra quelle indicate ai punti (b) e (c) della definizione di Parti Correlate Banca d'Italia oppure i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima Parte Correlata Banca d'Italia; – gli Stretti Familiari di una Parte Correlata Banca d'Italia e le società o le imprese controllate da questi ultimi.
Soggetti in Conflitto di Interesse:	l'insieme costituito dall'aggregazione delle Parti Correlate Consob e dei Soggetti Collegati.
Statuto:	lo statuto sociale della Banca.
Successo Sostenibile	l'obiettivo che guida l'azione del Consiglio e che si sostanzia nella creazione di valore nel lungo termine a beneficio degli azionisti, tenendo conto degli interessi degli altri <i>stakeholder</i> rilevanti per la Banca.
Testo Unico Bancario o TUB:	il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, e successive modifiche.
Testo Unico sulla Finanza o TUF:	il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, e successive modifiche.

ART. 3 – COMITATO PER LA VALUTAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E CON SOGGETTI COLLEGATI

1. Le Disposizioni Banca d'Italia e il Regolamento Consob dispongono che per lo svolgimento dei compiti affidati agli Amministratori Indipendenti in materia di valutazione di Operazioni con Parti Correlate Consob e Soggetti Collegati, le banche costituiscano un apposito comitato endoconsiliare.

2. In conformità alla previsione di cui al punto 1 che precede, la Banca istituisce, con delibera del Consiglio di Amministrazione, il Comitato OPC, composto da tre Amministratori Indipendenti aventi i requisiti di cui al Codice di Autodisciplina, soggetto a rinnovo periodico, e il cui funzionamento è disciplinato dal Regolamento del Comitato OPC.

3. Per le Operazioni di Maggiore Rilevanza, il Comitato OPC delibera all'unanimità.

4. Per le Operazioni di Minore Rilevanza, il Comitato OPC delibera a maggioranza dei suoi membri.

5. L'intervento del Comitato OPC non è richiesto per le operazioni che rientrano tra i casi e le facoltà di esclusione di cui all'articolo 7.5 (*"Esenzioni e deroghe all'applicazione della disciplina"*) del presente Regolamento.

6. Per assicurare al Comitato OPC un'approfondita conoscenza delle Operazioni con Parti Correlate Consob e Soggetti Collegati, gli deve essere fornita, con congruo anticipo (di norma almeno 4 giorni prima della data in cui il Comitato OPC è chiamato a esprimersi), completa e adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera.

ART. 4 – CRITERI ADOTTATI DALLA BANCA CON RIFERIMENTO ALLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE CONSOB E CON SOGGETTI COLLEGATI

1. La Banca prevede l'intervento del Comitato OPC per la valutazione delle Operazioni con Parti Correlate Consob e con Soggetti Collegati sia nella fase pre-deliberativa sia in quella di delibera, con le modalità di cui all'articolo 8 (*"Gestione operativa delle operazioni con Parti Correlate Consob e Soggetti Collegati"*).

ART. 5 – OBBLIGAZIONI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI

Art. 5.1 – Esponenti Aziendali della Banca

1. Per le operazioni con gli Esponenti Aziendali e relativi Soggetti Connessi, la Banca:
- a) nella fase pre-deliberativa, applica la procedura di cui all'articolo 8.4;
 - b) nella fase di delibera, applica esclusivamente l'*iter* rafforzato di cui all'art. 136 del TUB³, che prevede quanto segue:
 - il Consigliere deve dare preventiva notizia al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale di ogni interesse che abbia, per conto proprio o di terzi in un'operazione, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; anche in caso di sua assenza alla riunione consiliare in cui se ne discute. Degli adempimenti di cui sopra deve essere fatta espressa menzione verbale dell'adunanza consiliare.
 - l'assunzione della decisione del Consiglio di Amministrazione all'unanimità con l'esclusione del voto del Consigliere interessato e con il voto favorevole espresso da parte di tutti i componenti del Collegio sindacale. Qualora l'Esponente Aziendale sia un Sindaco, la decisione sull'operazione

³ Art. 136 TUB (*"Obbligazioni degli esponenti bancari"*) prevede quanto segue "1. Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità, con l'esclusione del voto dell'esponente interessato e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate. È facoltà del consiglio di amministrazione delegare l'approvazione delle operazioni di cui ai periodi precedenti nel rispetto delle modalità ivi previste". Si segnala che l'art. 136 TUB è applicabile a un insieme di soggetti più ampio e diverso rispetto a quello previsto dalle *Disposizioni Banca d'Italia*, in quanto, a differenza di quanto previsto dalle *Disposizioni Banca d'Italia* in relazione ai soggetti connessi, l'art. 136 TUB include, tra l'altro, anche le società presso le quali l'esponente aziendale svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo.

- dovrà essere assunta all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione e con il voto favorevole espresso da parte di tutti i componenti del Collegio sindacale, a eccezione del Sindaco interessato;
- l'adeguata motivazione sull'opportunità e sulla convenienza economica, per la Banca, dell'operazione; e
 - l'indicazione delle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto alle Condizioni equivalenti a quelle di Mercato o Standard.

2. Se l'operazione all'esame è qualificabile come Operazione di Maggiore Rilevanza, il Comitato OPC, o uno o più dei suoi componenti a ciò delegati, è reso partecipe dell'operazione stessa già nella fase delle trattative e dell'istruttoria, mediante la ricezione di un flusso informativo completo, tempestivo e aggiornato.

3. In ogni caso, la Banca deve trasmettere con congruo anticipo completa e adeguata informativa sull'operazione al Comitato OPC.

Art. 5.2 – Esponenti Aziendali delle società Controllate

1. La procedura di cui all'articolo 5.1 si applica anche alle obbligazioni che gli Esponenti Aziendali delle Controllate contraggono con la società di appartenenza o con altre società del Gruppo. Con riferimento agli Esponenti Aziendali delle Controllate e ai relativi Soggetti Connessi, nella fase di delibera si applica l'*iter* rafforzato di cui all'articolo 8.5, in modo da prevedere l'esplicita autorizzazione di tali operazioni da parte del Consiglio di Amministrazione.

Art. 5.3 – Gestione dei conflitti di interesse del Personale più rilevante

1. In aggiunta agli Esponenti Aziendali individuati nell'ambito dei Soggetti Collegati, potenziali rischi di conflitti di interesse si pongono con riferimento a un novero più ampio di dipendenti e collaboratori, a diversi livelli gerarchico-funzionali, soprattutto se questi abbiano interessi in altre attività (a esempio, se sono azionisti di società direttamente o tramite familiari).

2. In conformità con le Disposizioni di Vigilanza per le Banche, la Banca ha individuato come perimetro minimo di soggetti da prendere in considerazione ai fini del punto 1 che precede, i soggetti che rientrano nella disciplina prevista per le Parti Correlate Consob e i Soggetti Collegati.

3. Per la valutazione delle operazioni con il Personale più rilevante sia nella fase pre-deliberativa sia in quella di delibera, valgono le disposizioni di cui all'articolo 8 ("*Gestione operativa delle operazioni con Parti Correlate Consob e Soggetti Collegati*") e, pertanto, sono applicate, tra l'altro, le modalità deliberative di cui all'articolo 8.5.

ART. 6 – LIMITI ALLE ATTIVITÀ DI RISCHIO VERSO SOGGETTI COLLEGATI

1. Ai sensi dell'art. 1, Sezione II, Capitolo 11, Parte Terza delle Disposizioni Banca d'Italia, l'assunzione di Attività di Rischio del Gruppo nei confronti dei Soggetti Collegati deve essere contenuta entro i limiti di seguito riportati, riferiti ai Fondi Propri consolidati.

	<i>Esponenti aziendali</i>	<i>Partecipanti di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole</i>	<i>Altri partecipanti e soggetti diversi dai partecipanti</i>	<i>Soggetti sottoposti a controllo o influenza notevole</i>
Limiti consolidati	5%	<i>Parti Correlate Non Finanziarie e relativi soggetti connessi</i>		
		5%	7,5%	15%
		<i>Altre Parti Correlate Banca d'Italia e relativi soggetti connessi</i>		
		7,5%	10%	20%

2. Le Attività di Rischio sono ponderate secondo fattori che tengono conto della rischiosità connessa con la natura della controparte e delle eventuali forme di protezione del credito.

3. Alle Attività di Rischio si applicano i fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio stabiliti nell'ambito della disciplina sulle grandi esposizioni.

4. Non sono incluse nelle Attività di Rischio le partecipazioni e le altre attività dedotte dai Fondi Propri.

5. Non sono incluse nei limiti di cui al punto 1 che precede le esposizioni temporanee connesse con la prestazione di servizi di trasferimento fondi e di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari, nei casi e alle condizioni previsti dalla disciplina sulla concentrazione dei rischi, nonché le esposizioni di cui all'art. 390, par. 6, lett. a), b), c) e d) della CRR⁴.

6. Nel caso in cui tra la Banca, anche a livello di Gruppo, e una Parte Correlata Banca d'Italia intercorra una pluralità di rapporti comportanti l'applicazione di limiti prudenziali diversi, si applica il limite inferiore.

⁴ In particolare: nel caso delle operazioni in valuta le esposizioni assunte nel corso ordinario del regolamento, nel periodo di due giorni lavorativi successivi all'effettuazione del pagamento; nel caso di operazioni riguardanti la vendita o l'acquisto di titoli, le esposizioni assunte nel corso ordinario del regolamento, nel periodo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data di effettuazione del pagamento o di consegna di titoli, a seconda della data più prossima; nel caso di prestazione di servizi di trasferimento di denaro, tra cui l'esecuzione di servizi di pagamento, di compensazione e di regolamento in qualsiasi valuta e di banca corrispondente o di servizi di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari ai clienti, il ricevimento ritardato di fondi e altre esposizioni che derivano da tali servizi o attività, che non perdurano oltre il successivo giorno lavorativo; nel caso di prestazione di servizi di trasferimento di denaro, tra cui l'esecuzione di servizi di pagamento, di compensazione e di regolamento in qualsiasi valuta e di banca corrispondente, le esposizioni infragiornaliere nei confronti degli enti che prestano tali servizi.

7. Sono escluse dai suddetti limiti le Attività di Rischio connesse con operazioni tra società appartenenti al medesimo gruppo bancario, nonché le partecipazioni detenute in un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa in cui la Banca o il Gruppo hanno un investimento significativo, se la Banca (o il Gruppo) è stata autorizzata ai sensi dell'articolo 49, par. 1, del CRR, a non dedurre gli strumenti di fondi propri detenuti in queste imprese, nonché le partecipazioni detenute in un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa, per le quali la Banca (o il Gruppo) non deduce le partecipazioni detenute in queste imprese ai sensi dell'articolo 471 del CRR.

8. La Capogruppo assicura, in via continuativa, il rispetto dei limiti prudenziali alle Attività di Rischio verso Soggetti Collegati.

9. Qualora, per cause indipendenti da volontà o colpa della Controllata o della Capogruppo, uno o più limiti siano superati, le Attività di Rischio devono essere ricondotte nei limiti, nel minor tempo possibile.

10. L'Amministratore Delegato predispone – entro 45 giorni dal superamento del limite – un piano di rientro e lo sottopone, sentito il Collegio sindacale, all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. Tale piano viene trasmesso dalla U.O. Corporate Affairs Secretary alla Banca d'Italia entro 20 giorni dalla sua approvazione, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli Organi Aziendali.

11. Se il superamento dei limiti riguarda una Parte Correlata Banca d'Italia a motivo della partecipazione detenuta in una società del Gruppo, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi.

12. La Capogruppo valuta i rischi, di natura legale, reputazionale o di conflitto d'interesse, connessi con l'operatività verso Soggetti Collegati, se rilevanti per l'operatività aziendale, nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) ai sensi di quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza.

ART. 7 – OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE CONSOB E CON SOGGETTI COLLEGATI

Art. 7.1 – Operazioni di Maggiore Rilevanza

1. Ai fini del Regolamento, sono Operazioni di Maggiore Rilevanza quelle in cui l'*"Indice di Rilevanza del Controvalore"*, ossia il rapporto tra il controvalore dell'operazione e i Fondi Propri tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato, è superiore alla soglia del 5% dei Fondi Propri.

2. Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:
- per le componenti in denaro, l'ammontare corrisposto alla/dalla controparte; per le componenti in denaro in valuta diversa dall'Euro, il valore in Euro determinato alla data dell'operazione;

- per le componenti costituite da strumenti finanziari, il valore determinato, alla data dell'operazione, in conformità alla disciplina contabile applicabile;
- per le operazioni di finanziamento e concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

3. Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

4. Per le operazioni di acquisizione, fusione e scissione la soglia, sempre del 5%, va calcolata sulla base dell'“Indice di rilevanza dell'attivo”, che è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo consolidato della Banca Gruppo⁵.

5. Per *totale attivo* dell'entità oggetto dell'operazione si intende:

- per le operazioni che hanno effetto sul perimetro di consolidamento, il valore del totale dell'attivo dell'entità;
- per le operazioni che non hanno effetto sul perimetro di consolidamento, qualora siano acquisizioni di partecipazioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte, oppure, qualora siano cessioni di partecipazioni, il corrispettivo dell'attività ceduta;
- per le operazioni diverse dalle precedenti, qualora siano acquisizioni di altre attività, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile attribuito all'attività oppure, qualora siano cessioni, il valore contabile dell'attività.

6. Sono da considerarsi Operazioni di Maggiore rilevanza anche quelle in cui l'“Indice di rilevanza delle passività”, che è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale dell'attivo del Gruppo, è superiore alla soglia del 5%. Ai fini del calcolo dell'indice in esame, i dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Banca; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo d'azienda acquisiti.

7. In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso del medesimo esercizio o periodo equivalente, con la stessa Parte Correlata Consob e/o Soggetto Collegato, o con Parti Correlate Consob o Soggetti Collegati sia a questi ultimi sia alla Banca, la Banca cumula il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza, nonché dei limiti rispetto ai Fondi Propri previsti dalle Disposizioni Banca d'Italia e di cui all'articolo 6 del Regolamento.

8. Si considerano Operazioni di Maggiore Rilevanza, indipendentemente dal ricorrere dei parametri sopra indicati, tutte quelle operazioni di natura creditizia (ad esempio operazioni di finanziamento) che, una volta concluse, danno luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali. Le

⁵ Nell'attivo devono essere ricomprese le “poste fuori bilancio”.

decisioni sulle operazioni rientranti in tali fattispecie, essendo oggetto di potenziali condizionamenti, sono rimesse alla valutazione del Comitato OPC, restando in ogni caso ferma la competenza del Consiglio di Amministrazione a deliberare al riguardo.

Art. 7.2 – Altre Operazioni di Maggiore Rilevanza

1. La Banca, alla data di entrata in vigore del Regolamento, non ha individuato ulteriori operazioni da considerare di maggiore rilevanza, per le quali sono previste regole più stringenti rispetto a quanto definito dalle Disposizioni Banca d'Italia, e dal Regolamento Consob.

Art. 7.3 – Operazioni a carattere omogeneo e delibere-quadro

1. Le operazioni a carattere omogeneo sono, indipendentemente dalla loro maggiore o minore rilevanza, quelle sufficientemente determinabili a priori e omogenee tra di loro, in termini di condizioni applicate e caratteristiche generali. Per tali operazioni, qualora le stesse siano effettuate continuativamente con specifiche categorie di Parti Correlate Consob e Soggetti Collegati, è possibile predisporre apposite delibere-quadro. Le delibere-quadro sono adottate in conformità con quanto previsto dai precedenti articoli con le procedure deliberative di cui all'articolo 8, in funzione del prevedibile ammontare massimo delle operazioni, cumulativamente considerate, oggetto della delibera-quadro.

2. Le delibere-quadro devono:

- a) avere una durata limitata a un anno;
- b) rispettare i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza delle operazioni a cui ineriscono, riportando tutti gli elementi informativi prevedibili delle operazioni stesse (tra i quali, il prevedibile importo massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento);
- c) prevedere un *plafond* massimo a livello consolidato⁶, nel rispetto dei limiti prudenziali di cui all'articolo 6, indicando le condizioni previste per le operazioni e la loro convenienza per il Gruppo;
- d) prevedere una completa informativa trimestrale al Consiglio di Amministrazione in relazione alla loro attuazione.

3. Le fattispecie che la Banca prevede possano essere tipicamente gestite mediante delibere-quadro, in quanto rispettano i requisiti previsti dalle Disposizioni Banca d'Italia, sono:

- a) l'operatività in conto proprio della Banca (negoiazione di strumenti finanziari e derivati);
- b) gli acquisti di crediti da Soggetti Collegati e da Parti Correlate Consob.

⁶ Ai fini della fissazione del *plafond*, il Gruppo tiene conto del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate.

4. L'informativa completa di cui al precedente punto 2, lett. d), è fornita al Consiglio di Amministrazione a cura della U.O. Corporate Affairs Secretary.

5. In occasione dell'approvazione di una delibera-quadro da parte del Consiglio di Amministrazione, la Banca pubblica un documento informativo ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento Consob, qualora il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento, individuato nella delibera-quadro, superi taluna delle soglie individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del Regolamento Consob. Le operazioni concluse in attuazione di una delibera-quadro oggetto di documento informativo non sono computate quali operazioni cumulate.

6. Alle singole Operazioni con Soggetti Collegati e con Parti Correlate Consob concluse in attuazione di una delibera-quadro non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8.

Art. 7.4 – Delibere-quadro delle società controllate

1. Qualora debbano assumere delibere-quadro, le Controllate informano tempestivamente gli organi competenti della Capogruppo e l'U.O. Credit Evaluation, al fine di verificare il raggiungimento dei *plafond* di cui all'articolo 6.

2. Ciascuna Controllata informa trimestralmente in modo aggregato il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo circa le operazioni con Soggetti Collegati e Parti Correlate Consob effettuate durante il trimestre, siano esse esentate o non esentate dall'applicazione delle procedure deliberative previste per la gestione di tali operazioni di cui all'articolo 8.

Art. 7.5 – Esenzioni e deroghe all'applicazione della disciplina

1. È possibile derogare totalmente o parzialmente alle disposizioni richiamate nel presente Regolamento per le operazioni di cui agli articoli da 7.5.1 a 7.5.4.

2. Le ipotesi di esclusione previste nel presente articolo trovano applicazione anche ove si tratti di operazioni compiute per il tramite di Controllate.

Art. 7.5.1 – Operazioni Ordinarie

1. Sono "ordinarie" le operazioni qualificabili come Operazioni di Minore Rilevanza, sempre che:
- non siano riservate alla competenza esclusiva dell'Assemblea dei Soci;
 - rientrano – per oggetto, natura e condizioni – nell'ordinaria operatività del Gruppo;
 - siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di Mercato o Standard⁷

⁷ In questo caso il Regolamento Consob prevede che, fermo restando quanto disposto dall'art. 114, comma 1, del Testo Unico Finanziario: i) siano comunicati alla CONSOB entro 7 (sette) giorni dalla deliberazione dell'operazione, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo della medesima operazione; ii) vengano indicate nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale quali operazioni per le quali la società si è avvalsa della facoltà di esclusione dagli obblighi informativi "ordinari".

iv. la controparte con la quale viene effettuata l'operazione appartiene all'usuale categoria di clientela a cui la Banca eroga quel determinato servizio.

2. La Banca considera tipicamente ordinarie, nel proprio mercato di riferimento:

a. le operazioni che comportino l'acquisto di crediti *pro soluto* dai clienti, che entrano così a far parte del bilancio della Banca, e dei quali la Banca ne assume la piena titolarità.

I clienti remunerano la Banca mediante una commissione ("*commissione maturity*"), determinata sulla base:

i) dei *trend* storici di pagamento dei clienti ai quali i crediti ceduti fanno riferimento;

ii) degli oneri finanziari (correnti e prospettici) che la Banca deve sostenere per finanziare l'acquisto di tali crediti;

b. le operazioni di gestione del credito per conto dei clienti;

c. le operazioni di raccolta in conto deposito e in conto corrente effettuate dalla Banca, sia tramite canali digitali sia mediante contatto diretto con il cliente;

d. le attività di sportello;

e. i servizi di erogazione del credito⁸;

f. i servizi di tramitazione della riserva obbligatoria;

g. i servizi di compravendita di banconote;

h. le operazioni rientranti nel centro di competenza "*securities services*" quali: servizi connessi con il ruolo di Depositario (Organismo di investimento collettivo in valori mobiliari – OICVM -, fondi di investimento alternativi – FIA -, fondi pensione); servizi di custodia e amministrazione di strumenti finanziari; servizi di *fund services* e *transfer agent*; servizi di investimento e accessori prestati a favore di controparti qualificate e di clientela professionale;

i. le operazioni rientranti nel centro di competenza "pagamenti" quali: servizi di pagamento di natura bancaria e connessi servizi di *back-office* a favore di banche, società ed enti.

3. Sono altresì considerate ordinarie le operazioni effettuate dalle Controllate dalla Banca, ciascuna nel proprio mercato di riferimento:

- **BFF Finance Iberia S.A.**, operazioni relative all'acquisto di crediti *pro soluto* dai clienti e alla gestione del credito per conto dei clienti.

⁸ Ad eccezione dei servizi di erogazione del credito effettuati con esponenti bancari di cui all'art. 136 TUB della Banca i quali possono rientrare nelle operazioni "ordinarie" qualora spettino all'esponente aziendale in qualità di dipendente, nei limiti e condizioni previsti in via generale per i dipendenti stessi.

- **BFF Polska S.A.**, operazioni relative a:
 - a) finanziamenti diretti e indiretti verso il sistema sanitario, la pubblica amministrazione, i fornitori del sistema sanitario, l'amministrazione pubblica locale, società municipalizzate e altre tipologie di debitori previsti;
 - b) acquisto di crediti da enti privati *pro soluto* e *pro solvendo*, dal sistema sanitario e da enti pubblici;
 - c) *leasing* operativo e finanziario per ospedali pubblici e privati e per l'amministrazione locale pubblica;
 - d) finanziamento dei capitali di società municipalizzate.
- **BFF MEDFinance S.A.**, operazioni relative a:
 - a) finanziamenti diretti e indiretti verso il sistema sanitario (incluso finanziamenti a medici), la pubblica amministrazione, i fornitori del sistema sanitario, l'amministrazione pubblica locale, società municipalizzate e altre tipologie di debitori;
 - b) acquisto di crediti *pro soluto* e *pro solvendo* da enti privati, dal sistema sanitario e da enti pubblici;
 - c) *leasing* operativo e finanziario per ospedali pubblici e privati e per l'amministrazione locale pubblica;
 - d) *vendor finance* verso ospedali pubblici e privati, vendita di "medical equipment" a rate;
 - e) "project financing" nella forma del "Disegno, Costruisco, Finanzia".
- **BFF Ceska Republika S.r.o.**, operazioni relative a:
 - a) finanziamenti diretti e indiretti verso il sistema sanitario, la pubblica amministrazione, i fornitori del sistema sanitario, l'amministrazione pubblica locale, società municipalizzate e altre tipologie di debitori previsti;
 - b) acquisto di crediti *pro soluto* e *pro solvendo* da enti privati, dal sistema sanitario e da enti pubblici;
 - c) *leasing* operativo e finanziario per ospedali pubblici e privati e per l'amministrazione locale pubblica;
 - d) finanziamento dei capitali di società municipalizzate;
 - e) emissione di garanzie;
- **BFF Central Europe S.r.o.**, operazioni relative a:
 - a) finanziamenti diretti e indiretti verso il sistema sanitario, la pubblica amministrazione, i fornitori del sistema sanitario, l'amministrazione pubblica locale, società municipalizzate e altre tipologie di debitori previsti;
 - b) acquisto di crediti *pro soluto* e *pro solvendo* da enti privati, dal sistema sanitario e da enti pubblici;
 - c) *leasing* operativo e finanziario per ospedali pubblici e privati e per l'amministrazione locale pubblica;
 - d) finanziamento dei capitali in società municipalizzate;
 - e) emissione di garanzie.

- **Kancelaria Prawnicza Karnowski i Wspólnik sp. k.**, operazioni relative a:
 - a) monitoraggio dei tempi di pagamento dei crediti entro i termini;
 - b) ristrutturazione del credito;
 - c) gestione delle azioni legali;
 - d) rinegoziazione dei termini di pagamento dei crediti;
 - e) gestione della relazione con i debitori;
 - f) recupero crediti;
 - g) gestione dei procedimenti esecutivi.
 - **Restrukturyzacyjna Kancelaria Prawnicza Karnowski i Wspólnik sp. k.**, operazioni relative a:
 - a) gestione dei crediti deteriorati di BFF Polka S.A..
 - **DEBT-RNT sp. z o.o.**, operazioni relative a:
 - a) gestione dei crediti deteriorati di BFF Polka S.A.
 - **BFF Immobiliare S.r.l.**, operazioni relative a:
 - a) acquisto, vendita, permuta, locazione e gestione di beni immobili, diritti immobiliari, terreni e fabbricati;
 - **BFF TechLab S.r.l.**, operazioni relative a:
 - a) progettazione, analisi, sviluppo e commercializzazione di soluzioni *software*, strategie digitali, sviluppo siti *internet* e applicativi *web*;
 - b) consulenza informatica di progetti esterni;
 - c) organizzazione e vendita di corsi di formazione tecnica e informatica (analisi, programmazione, ambienti di sviluppo) creazione e ottimizzazione di campagne *social*;
 - d) ricerca e sviluppo di tecnologia dell'informazione con applicazione in ambito finanziario.
4. I prodotti offerti alla clientela dalla Banca hanno condizioni *standard*, uguali per tipologia omogenea di clientela, pubblicate sul Sito *internet* della Banca nella sezione "*Trasparenza*"⁹.
5. Alle Operazioni Ordinarie, la Banca non applica i presidi previsti in fase pre-deliberativa e di delibera di cui all'articolo 8, a condizione che:
- la relativa delibera/decisione contenga gli elementi che comprovino il carattere "ordinario" dell'operazione. A tal fine, il soggetto che ha poteri deliberativi in materia verifica il rispetto delle

⁹ La direzione Online Banking, per mitigare il rischio di un'eventuale modifica in deroga alle condizioni standard applicate alla clientela, ha impostato un controllo giornaliero atto a intercettare e bloccare qualsiasi tentativo di variazione delle condizioni economiche standard. Trimestralmente verranno rendicontate al Comitato OPC tali attività di verifica oltre all'evidenza dei conti in essere con soggetti collegati.

condizioni di ordinarietà¹⁰, provvedendo, in caso contrario, ad applicare i presidi previsti per le Operazioni di Minore/Maggiore Rilevanza;

- venga fornita al Comitato OPC un’informativa trimestrale *ex post* sulle operazioni concluse, anche su base aggregata, al fine di consentirne un adeguato monitoraggio, e l’adozione di eventuali interventi correttivi.

5.1. Le Operazioni Ordinarie:

- di Minore Rilevanza che siano concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard sono comunicate dall’Amministratore Delegato, per il tramite della Segreteria societaria della Società, al Comitato OPC almeno su base trimestrale.

Nella comunicazione è fornita indicazione della controparte, dell’oggetto, del corrispettivo delle Operazioni Ordinarie che hanno beneficiato dell’esclusione, nonché delle motivazioni per le quali si ritiene che l’Operazione sia Ordinaria e conclusa a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro;

- di Maggiore Rilevanza che siano concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard sono comunicate alla Consob, entro 7 (sette) giorni dall’approvazione dell’Operazione da parte dell’organo competente ovvero, qualora l’organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Viene fornita indicazione della controparte, dell’oggetto, del corrispettivo delle Operazioni Ordinarie che hanno beneficiato dell’esclusione, nonché delle motivazioni per le quali si ritiene che l’Operazione sia Ordinaria e conclusa a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro. La predetta informativa è anticipata al Comitato prima del compimento dell’operazione, affinché quest’ultimo verifichi la corretta applicazione delle condizioni di esenzione dell’operazione stessa.

6. Non rientrano in ogni caso tra le Operazioni Ordinarie le seguenti attività:

- l’acquisto/vendita di attività materiali e immateriali, a eccezione di quelle espressamente elencate nei punti precedenti, rientranti nel *core business* della Banca;
- l’acquisto/vendita di partecipazioni;
- l’acquisto/vendita di rami d’azienda;
- le operazioni di fusione/incorporazione;
- l’acquisto di beni e servizi.

¹⁰ Riconducibilità dell’operazione all’ordinaria attività, oggettività delle condizioni, semplicità dello schema economico – contrattuale, contenuta rilevanza quantitativa, tipologia della controparte.

Art. 7.5.2 – Operazioni di Importo Esiguo

1. Per le Operazioni di Importo Esiguo ¹¹ la Banca non applica i presidi previsti per la fase pre-deliberativa e deliberativa, tenendo, comunque, evidenza dell'ammontare complessivo annuo delle operazioni rientranti in tale categoria e compiute in regime di esenzione.

Art. 7.5.3 – Operazioni urgenti

1. Nei casi di urgenza, le Operazioni con Parti Correlate Consob e/o con Soggetti Collegati, che non siano attribuite alla competenza dell'Assemblea dalla legge o dallo Statuto, e che non debbano essere autorizzate dall'Assemblea stessa, possono essere concluse dal Consiglio di Amministrazione ovvero dall'organo delegato competente – in deroga a quanto disposto nell'articolo 8, fermi rimanendo, tuttavia, gli obblighi informativi di cui all'articolo 5 del Regolamento Consob – a condizione che:

- a) ove si tratti di operazioni che ricadono nella competenza di amministratori muniti di specifiche deleghe, il Presidente del Consiglio di Amministrazione sia informato tempestivamente delle ragioni di urgenza e comunque prima del compimento delle operazioni stesse;
- b) le operazioni in questione formino successivamente oggetto, ferma restando la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante adottata dalla prima Assemblea ordinaria utile della Banca;
- c) il Consiglio di Amministrazione, nel convocare l'Assemblea di cui alla precedente lettera b), predisponga una relazione contenente una circostanziata indicazione delle ragioni di urgenza. Il Collegio sindacale riferisce all'Assemblea di cui alla precedente lettera b) le proprie valutazioni sulla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- d) la relazione e le valutazioni di cui alla precedente lettera c) vengano messe a disposizione del pubblico, almeno 21 (ventuno) giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea di cui alla lettera b), presso la sede sociale della Banca e con le modalità indicate nel Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere inclusi nel documento informativo di cui all'articolo 5, comma 1, del Regolamento Consob;
- e) entro il giorno successivo a quello di svolgimento dell'Assemblea di cui alla lettera b), la Banca mette a disposizione del pubblico – con le modalità indicate nel Regolamento Emittenti – le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci Non Correlati.

¹¹ Le Disposizioni Banca d'Italia definiscono "di importo esiguo" le operazioni per le quali il controvalore di ciascuna operazione non eccede: per le banche i cui Fondi Propri (a livello consolidati, nel caso di gruppi) sono inferiori a 500 milioni di Euro, la soglia di 250.000 Euro; per le banche i cui Fondi Propri (a livello consolidati, nel caso di gruppi) sono superiori a 500 milioni di Euro, il minore tra 1.000.000 di Euro e lo 0,05% dei Fondi Propri. Per quanto riguarda la definizione di controvalore essa è coerente con quella riportata nell'ambito delle operazioni di maggiore rilevanza.

Art. 7.5.4 – Altre esenzioni

1. Fermi gli obblighi di informativa contabile periodica previsti dall'articolo 5, comma 8, del Regolamento Consob (ove applicabile), le disposizioni di cui al presente Regolamento non si applicano altresì:

- alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2389, primo comma, del codice civile relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione della Banca, né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo eventualmente determinato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, del codice civile, né alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2402 del codice civile relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio sindacale;
- alle deliberazioni, diverse da quelle indicate al precedente alinea in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche, nonché dei dirigenti con responsabilità strategiche, assunte in conformità alle Disposizioni di Vigilanza delle Banche in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche, a condizione che, ai sensi all'articolo 13, comma 3, lettera b) del Regolamento Consob:
 - i. la Banca abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'Assemblea;
 - ii. nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti;
 - iii. la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali;
- ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e alle relative operazioni esecutive;
- alle operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, dalla Banca, e con società sottoposte a influenza notevole della Banca, nonché alle operazioni con società collegate alla Banca, ai sensi del Regolamento Consob, a condizione che nelle società controllate o collegate o sottoposte a influenza notevole che siano controparti dell'operazione non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate o Soggetti Collegati alla Banca¹²;
- alle attività di definizione dei massimali operativi di tesoreria e dei massimali operativi di monetica, in ragione del fatto che i massimali operativi hanno rilevanza interna e non sono direttamente imputabili ad attività di erogazione che la Banca definisce a propria tutela e che non sono conosciuti dalla controparte;

¹² Con riferimento a tali operazioni sono garantiti flussi informativi almeno annuali al Comitato OPC idonei a consentire un adeguato monitoraggio su queste operazioni, ai fini di eventuali interventi correttivi.

- alle attività di definizione dei massimali di tramitazione MTS-Depo, in quanto massimali operativi che la banca mandataria nel mercato MTS-Depo (“Banca agente in Automatico”) è tenuta a definire (e ad inserire nel sistema MTS-Depo) per ogni banca tramitata. Resta invece assoggettato alla disciplina deliberativa per le operazioni con soggetti collegati l’accordo per il servizio di Banca Agente in Automatico tra la Banca e la controparte soggetto collegato¹³;
- alle operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:
 - i. gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall’articolo 2442 del codice civile;
 - ii. le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
 - iii. le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall’articolo 2445 del codice civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell’articolo 132 del TUF;
- alle operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di vigilanza nell'interesse della stabilità del gruppo.

Art. 7.5.5. – Informativa sui casi di esenzione

Con periodicità almeno trimestrale, gli organi delegati, per il tramite della U.O. Corporate Affairs Secretary, inviano al Comitato OPC un’informativa sull’applicazione dei casi di esenzione di cui al presente art. 7.5 almeno con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza esenti affinché il Comitato ne verifichi la corretta applicazione.

ART. 8 – GESTIONE OPERATIVA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE CONSOB E SOGGETTI COLLEGATI

1. Di seguito si riporta la procedura per la deliberazione delle operazioni con Parti Correlate Consob e Soggetti Collegati.

Art. 8.1 – Censimento delle Parti Correlate Consob e dei Soggetti Collegati

1. La Banca iscrive in un apposito registro le Parti Correlate Consob e i Soggetti Collegati del Gruppo. La responsabilità del censimento periodico¹⁴ e dell’aggiornamento del registro è di competenza della U.O. Corporate Affairs Secretary.

¹³ Come previsto dal punto che precede, la definizione del massimale di tramitazione non è assoggettata alle disposizioni del Regolamento.

¹⁴ Il censimento dei Soggetti Collegati può avvenire anche chiedendo le necessarie informazioni in fase di apertura di nuovi rapporti e, successivamente, in occasione del rinnovo del fido e della revisione dei contratti con i Soggetti Collegati.

2. Il registro delle Parti Correlate e dei Soggetti Collegati è disponibile su un apposito *database* aziendale e le relative informazioni vengono censite su appositi sistemi anagrafici al fine di permetterne la consultazione da parte di tutte le Unità Organizzative e le Controllate interessate.

3. La U.O. Corporate Affairs Secretary provvede (i) a individuare le Parti Correlate Consob e i Soggetti Collegati diretti della Banca, e (ii) a comunicare per iscritto a ciascuno di essi l'avvenuta iscrizione nel registro, richiedendo loro contestualmente di completare l'autocertificazione allegata *sub* 1 al presente Regolamento. In caso di persona giuridica, l'autocertificazione allegata *sub* 2 sarà sottoscritta dal legale rappresentante ovvero dal soggetto munito dei necessari poteri.

4. Qualora una società del Gruppo, nello svolgimento della propria attività corrente, raccolga informazioni che inducono a ritenere necessaria l'inclusione di un soggetto nel predetto registro, dovrà darne tempestiva comunicazione alla U.O. Corporate Affairs Secretary, che – a sua volta – provvederà a richiedere al soggetto interessato conferma delle informazioni raccolte e, se necessario, ad aggiornare il registro medesimo.

Art. 8.2 – Individuazione delle operazioni con Parti Correlate Consob e Soggetti Collegati

1. Al fine di individuare le operazioni con Parti Correlate Consob e Soggetti Collegati, la Funzione Aziendale/la società Controllata coinvolta, prima dell'esecuzione dell'operazione, verifica che:

- la controparte/il cliente dell'operazione sia individuato come Parte Correlata Consob o Soggetto Collegato nell'anagrafica di Gruppo;
- nel caso in cui la controparte/il cliente dell'operazione risulti una Parte Correlata Consob o un Soggetto Collegato, l'operazione rientri nella definizione di Operazione con Soggetti Collegati o di Operazione con Parti Correlate;
- nel caso in cui siano riscontrati i due primi punti, l'operazione non rientri tra le operazioni esenti ai sensi dell'articolo 7.5.

2. Qualora tutte le suddette verifiche abbiano avuto esito positivo, la Funzione Aziendale/la società Controllata attiva le idonee procedure così come indicate all'articolo 8.3.

3. Se l'operazione è esente ai sensi dell'articolo 7.5 oppure è effettuata nell'ambito di delibere-quadro già approvate (e cumulativamente rientri nei limiti di *plafond*), la Funzione Aziendale/la società controllata fornisce all'Amministratore Delegato un'informativa documentata, che viene successivamente archiviata.

Art. 8.3 – Predisposizione della documentazione

1. La Funzione Aziendale o la Controllata coinvolta nell'operazione ha l'onere di informare l'Amministratore Delegato – o per la Controllata per il mezzo degli organi a ciò deputati – anche attraverso l'U.O.

Corporate Affairs Secretary, e, per le operazioni crediti, l'U.O. Credit Evaluation della Capogruppo, sulla necessità di attivare le procedure deliberative, in caso di operazioni assoggettabili ai presidi, e di predisporre tutta la documentazione necessaria, indicando almeno:

- a) il cliente/la controparte e la natura della correlazione;
- b) le modalità esecutive dell'operazione;
- c) i termini e le condizioni, temporali ed economiche, per il compimento dell'operazione;
- d) il procedimento valutativo seguito;
- e) la convenienza e le motivazioni sottese all'operazione;
- f) gli eventuali rischi per il Gruppo derivanti dalla realizzazione dell'operazione.

2. L'Amministratore Delegato¹⁵, con il supporto dell'U.O. Corporate Affairs Secretary e, per le operazioni di credito, dell'U.O. Credit Evaluation della Capogruppo, previo parere del Comitato OPC, ove ritenuto opportuno in considerazione di dubbi sulle dimensioni dell'operazione, valuta se l'operazione proposta rientra (o meno) tra le Operazioni di Maggiore Rilevanza, o fra le Operazioni di Minore Rilevanza ovvero fra i casi di esenzione previsti dal presente Regolamento. A tal fine, l'Amministratore Delegato¹⁶ incarica l'U.O. Corporate Affairs Secretary e, per le operazioni di credito, l'U.O. Credit Evaluation della Capogruppo di redigere un documento di istruttoria da sottoporre al Comitato OPC, con congruo anticipo rispetto alla data in cui quest'ultimo è chiamato a esprimersi, anche avvalendosi delle fonti informative disponibili interne ed esterne (*info provider*), nonché di eventuali ulteriori informazioni acquisibili da altre Funzioni Aziendali della Società/Controllata.

3. La deliberazione delle operazioni con Parti Correlate Consob e Soggetti Collegati è articolata in due fasi:

- pre-deliberativa;
- deliberativa.

In tali fasi sono coinvolti, oltre al Comitato OPC, i seguenti Organi Aziendali della Banca:

- a) il Consiglio di Amministrazione, al quale è riservato il compito di deliberare obbligatoriamente le singole Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate Consob e Soggetti Collegati, effettuate dalla Banca, e di fissare i limiti di spesa¹⁷ all'utilizzo di Esperti Indipendenti da parte del Comitato OPC, previo parere del Collegio sindacale. Sono parimenti di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni sulle proposte formulate dalle Funzioni Aziendali/dalle Controllate,

¹⁵ o il Presidente del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui la Parte Correlata in questione sia l'Amministratore Delegato.

¹⁶ o il Presidente del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui la Parte Correlata in questione sia l'Amministratore Delegato.

¹⁷ Per le operazioni che ricadono anche nell'ambito di applicazione della disciplina del Regolamento Consob, il limite di spesa, ove previsto, deve essere riferito a ciascuna singola operazione, se di minore rilevanza, mentre non opera in ogni caso per quelle di maggiore rilevanza.

relative a operazioni che danno luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extragiudiziali riferite a operazioni di natura creditizia, qualora vedano coinvolti Parti Correlate Consob o Soggetti Collegati e non siano qualificabili quali Operazioni di Importo Esiguo;

b) il Collegio sindacale, al quale, fatti salvi gli obblighi previsti dall'articolo 52 del TUB, sono riservati i seguenti compiti:

- esprimere un proprio parere, non vincolante e comunque motivato, sull'eventualità di compiere un'Operazione di Maggiore Rilevanza, qualora il Comitato OPC abbia espresso un giudizio negativo o con rilievi, ferma restando in ogni caso la competenza dell'Assemblea ad autorizzarne il compimento;
- esprimere un proprio parere in relazione ai limiti di spesa imposti dal Consiglio di Amministrazione all'utilizzo di Esperti Indipendenti da parte del Comitato OPC¹⁸;
- svolgere tutte le funzioni attribuite al Comitato OPC qualora non vi siano almeno due (o tre in caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza) Amministratori Indipendenti Non Correlati.

4. Le Operazioni con Parti Correlate Consob o con Soggetti Collegati, se qualificabili come Operazioni di Minore Rilevanza, sono deliberate, in conformità a quanto previsto dal sistema di deleghe di poteri vigente, previo parere non vincolante del Comitato OPC. Qualora il conflitto di interessi sussista con l'organo delegato competente, ovvero con una Parte Correlata Consob o con un Soggetto Collegato per il suo tramite, l'organo delegato si astiene dal compimento dell'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Art. 8.4 – Fase pre-deliberativa

Art. 8.4.1 – Attività preliminari

1. La fase preliminare delle Operazioni con Parti Correlate Consob e con Soggetti Collegati deve soddisfare le esigenze di correttezza sostanziale di cui alla disciplina vigente in materia. In particolare, devono essere oggetto di attenta analisi le motivazioni e l'interesse della Banca all'operazione, oltre che gli effetti dell'operazione stessa sulla Società/società Controllata e sul Gruppo dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario.

A tal fine, in occasione di Operazioni con Parti Correlate Consob e con Soggetti Collegati, ai membri del Comitato OPC deve essere fornita con congruo anticipo (di norma, almeno 4 giorni prima della data in cui il Comitato OPC è chiamato a esprimersi) completa e adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera.

¹⁸ Per le operazioni che ricadono anche nell'ambito di applicazione della disciplina del Regolamento Consob, il limite di spesa, ove previsto, deve essere riferito a ciascuna singola operazione, se di minore rilevanza, mentre non opera in ogni caso per quelle di maggiore rilevanza.

2. Se del caso, il Comitato OPC può avvalersi per l'espletamento dei compiti a esso assegnati, a spese della Banca, della consulenza di Esperti Indipendenti, scelti a maggioranza. Il Consiglio di Amministrazione della Banca, previo parere favorevole del Collegio sindacale, fissa limiti all'ammontare anche complessivo di tali spese¹⁹.

3. Qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti alle Condizioni di Mercato o Standard, la documentazione predisposta deve contenere oggettivi elementi di riscontro.

4. Qualora l'operazione non sia a condizioni economiche equivalenti a quelle di Mercato o Standard, pur operandosi nell'ambito di condizioni di reciproca convenienza per i contraenti, nella documentazione predisposta si deve esplicitare:

- i. se si tratti di operazioni tipiche o usuali;
- ii. le motivazioni delle condizioni applicate;
- iii. le ragioni della loro convenienza e correttezza, tenuto conto del complesso delle circostanze, delle caratteristiche peculiari dell'operazione e dell'interesse della Banca/Controllate.

5. In caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza e di operazioni di competenza dell'Assemblea, i componenti del Comitato OPC devono essere coinvolti nella fase delle trattative e nella fase istruttoria, mediante la ricezione di un flusso informativo completo, tempestivo e aggiornato, e con facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

Art. 8.4.2 – Procedura pre-deliberativa

1. L'Amministratore Indipendente membro del Comitato OPC che, in una determinata operazione, sia Soggetto Collegato o Parte Correlata Consob, oppure Amministratore Indipendente Correlato, limitatamente a tale operazione, non è coinvolto nelle attività del Comitato OPC inerenti all'operazione stessa.

2. Il Comitato OPC, analizzata la documentazione ricevuta:

- a) in caso di Operazioni di Minore Rilevanza, rappresenta ai soggetti competenti a deliberare le carenze e/o le inadeguatezze eventualmente riscontrate, esprimendo inoltre, a maggioranza, un parere preventivo, non vincolante, sull'interesse all'effettuazione dell'operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni. Tale parere è allegato al verbale della riunione del Comitato OPC. Eventuali pareri dissenzienti devono essere adeguatamente motivati;
- b) in caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza, in aggiunta a quanto previsto per le Operazioni di Minore Rilevanza, è coinvolto tempestivamente e destinatario di un'informativa completa e aggiornata anche nella fase dell'istruttoria e delle trattative. Ha la facoltà di chiedere informazioni e chiarimenti, nonché di

¹⁹ Per le operazioni che ricadono anche nell'ambito di applicazione della disciplina del Regolamento Consob, il limite di spesa, ove previsto, deve essere riferito a ciascuna singola operazione, se di minore rilevanza, mentre non opera in ogni caso per quelle di maggiore rilevanza.

formulare osservazioni agli organi aziendali o al Responsabile della Funzione Aziendale/delle società controllate competenti a deliberare l'operazione.

3. Il Comitato OPC, oltre all'organo competente a deliberare, può farsi assistere, a spese della Banca, da uno o più Esperti Indipendenti di propria scelta, nel rispetto dei limiti di *budget* di spesa determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio sindacale²⁰. Il Comitato verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra gli Esperti Indipendenti e: (i) la Parte Correlata, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società; (ii) la Società, le Società Controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società.

4. Per le Operazioni di Maggiore Rilevanza, il Comitato OPC si esprime all'unanimità sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza economica e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni e, qualora tale unanimità non sia raggiunta, il parere è da intendersi negativo, e ciascun Amministratore Indipendente deve fornire adeguata motivazione della propria posizione.

5. Qualora per le Operazioni di Maggiore Rilevanza il parere del Comitato OPC sia negativo o con rilievi, deve essere coinvolto per tempo nell'analisi dell'operazione anche il Collegio sindacale, che fornisce un parere preventivo e motivato, ferma restando in ogni caso la competenza dell'Assemblea dei soci ad autorizzarne il compimento.

6. Qualora (i) nel caso di Operazioni di Minore Rilevanza, non vi siano almeno due Amministratori Indipendenti Non Correlati e/o non qualificabili quali Soggetti Collegati ovvero, (ii) nel caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza non vi siano almeno tre Amministratori Indipendenti Non Correlati e/o non qualificabili quali Soggetti Collegati, il Collegio sindacale gestisce la presente fase in sostituzione del Comitato OPC, eventualmente con il supporto di un Esperto Indipendente e con la previsione di *quorum* deliberativi specifici in fase di delibera.

7. I pareri richiesti agli Amministratori Indipendenti e al Collegio sindacale devono essere motivati, formalizzati e supportati da idonea documentazione a corredo delle verifiche e delle osservazioni formulate.

Art. 8.5 – Fase deliberativa

1. In seguito all'analisi svolta dal Comitato OPC in fase pre-deliberativa, si procede alla fase deliberativa come segue:

²⁰ Per le operazioni che ricadono anche nell'ambito di applicazione della disciplina del Regolamento Consob, il limite di spesa, ove previsto, deve essere riferito a ciascuna singola operazione, se di minore rilevanza, mentre non opera in ogni caso per quelle di maggiore rilevanza.

- a) in caso di Operazioni di Minore Rilevanza, la competenza deliberativa spetta agli organi aziendali con poteri deliberativi in materia o ai Responsabili delle Funzioni Aziendali/della Controllata²¹, che provvedono a formalizzare:
- un’adeguata motivazione sulla opportunità e convenienza economica dell’operazione, nonché sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
 - le ragioni, compiutamente documentate, di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell’operazione, rispetto alle Condizioni equivalenti a quelle di Mercato o Standard;
 - in caso vi sia stato un parere preventivo negativo o condizionato a rilievi da parte del Comitato OPC, le ragioni per cui l’operazione andrebbe effettuata comunque, e i riscontri puntuali alle osservazioni del Comitato OPC. In tal caso, ai fini dell’approvazione dell’operazione, è necessario che il Consiglio di Amministrazione, durante la prima seduta utile successiva, esamini l’operazione ed eventualmente, qualora la giudichi opportuna e conveniente, provveda a deliberare di conseguenza;
- b) in caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza, la competenza deliberativa spetta al Consiglio di Amministrazione, salvo che la legge o lo Statuto ne attribuiscono la competenza all’Assemblea. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione provvede ad applicare i presidi previsti per le Operazioni di Minore Rilevanza, formalizzando la delibera con i criteri definiti precedentemente. Qualora il Comitato OPC abbia espresso parere negativo o condizionato a rilievi sul compimento di un’Operazione di Maggiore Rilevanza, quest’ultima dovrà essere autorizzata dall’Assemblea dei Soci, e ciò indipendentemente dalla circostanza che il Collegio sindacale abbia espresso un parere positivo o negativo ovvero condizionato a rilievi in relazione alla stessa.

2. Nei casi in cui uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione siano in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale o indiretto, per conto proprio o di terzi, nel compimento dell’operazione, si applicano tutti i presidi previsti normativamente e statutariamente in tali situazioni. In ogni caso, ove l’approvazione dell’operazione sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori Coinvolti nell’Operazione si astengono dalla votazione sulla stessa. Gli Amministratori tenuti ad astenersi concorrono al raggiungimento del *quorum* costitutivo ma sono esclusi da quello deliberativo.

3. Nei casi in cui l’operazione sia stata analizzata in fase pre-deliberativa dal Collegio sindacale a causa dell’impossibilità di coinvolgere il Comitato OPC, in quanto (i) nel caso di Operazioni di Minore Rilevanza non vi siano almeno due Amministratori Indipendenti non Correlati e/o qualificabili quali Soggetti Collegati,

²¹ In caso di delibera di operazioni che danno luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extragiudiziali riferite a operazioni di natura creditizia la competenza, anche qualora le operazioni siano di minore rilevanza, è sempre in capo al Consiglio di Amministrazione.

ovvero (ii) nel caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza non vi siano almeno tre Amministratori Indipendenti non Correlati e/o qualificabili quali Soggetti Collegati, la delibera è adottata dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole espresso da tutti i componenti del Collegio sindacale.

Art. 8.6 – Operazioni di competenza dell’Assemblea

1. Se l’operazione da realizzare rientra nelle materie di competenza dell’Assemblea, o deve essere da questa autorizzata, devono essere rispettate, *mutatis mutandis*, le medesime procedure indicate nei precedenti paragrafi dell’articolo 8. In tal caso, il Comitato OPC deve rilasciare il proprio parere motivato sull’interesse della Banca al compimento dell’operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni in sede di approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione della Banca, della proposta di delibera da sottoporre all’Assemblea.

2. Alla proposta di delibera approvata dal Consiglio di Amministrazione della Banca sono allegati i pareri del Comitato OPC e degli Esperti Indipendenti eventualmente nominati.

3. Qualora, in relazione a un’Operazione di Maggiore Rilevanza, la proposta di deliberazione da sottoporre all’Assemblea sia approvata dal Consiglio di Amministrazione in presenza del parere negativo del Comitato OPC, l’operazione – ove previsto dallo Statuto e fermo il rispetto dei *quorum* costitutivi e deliberativi richiesti per l’adozione delle delibere assembleari di natura ordinaria o straordinaria – non può essere realizzata qualora la stessa non sia approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei Soci Non Correlati votanti, sempre che questi ultimi rappresentino in assemblea almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto. A tal fine, prima dell’inizio dei lavori assembleari, gli aventi diritto al voto sono tenuti a comunicare l’eventuale esistenza di un conflitto di interessi rispetto alla specifica operazione posta all’ordine del giorno.

Art. 8.7 – Flussi informativi

1. Con riferimento alle Operazioni di Minore Rilevanza, fermi restando gli obblighi informativi di cui agli artt. 5, comma 8, e 6 del Regolamento Consob:

- a) l’Amministratore Delegato fornisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale, con cadenza almeno trimestrale, un’informativa sull’esecuzione delle Operazioni di Minore Rilevanza e sulle loro principali caratteristiche;
- b) fatto salvo quanto previsto dall’art. 114, comma 1, del TUF, la Società, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell’esercizio, mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Regolamento Emittenti (pubblicazione sul Sito *internet*), un documento contenente l’indicazione della controparte, dell’oggetto e del corrispettivo delle Operazioni di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo del Comitato OPC, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il

parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul Sito *internet* della Società.

ART. 9 – OPERAZIONI PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE

1. Le procedure indicate all'articolo 8 si applicano anche qualora un'Operazione con Parti Correlate Consob o Soggetti Collegati sia compiuta da una società Controllata della Banca, e il Consiglio di Amministrazione, ovvero l'Amministratore Delegato, per scelta autonoma, prescrizioni di codici di autodisciplina adottati o per imposizione di legge, esamini o approvi preventivamente l'operazione da realizzare.
2. L'Amministratore Delegato della Capogruppo (e/o il soggetto a cui siano stati attribuiti poteri per l'effettuazione di specifiche operazioni), sentito il Comitato OPC, può di volta in volta proporre al Consiglio di Amministrazione che le procedure descritte nell'articolo 8 siano applicate dalla Capogruppo anche per le Operazioni con Parti Correlate Consob e con Soggetti Collegati autonomamente compiute dalle società Controllate dalla stessa.

Art. 9.1 – Società controllate estere

1. In attuazione delle Disposizioni Banca d'Italia, la Banca, in quanto referente della Banca d'Italia ai fini della vigilanza consolidata, prescrive che le società controllate estere si conformino al presente Regolamento, nei limiti previsti dai propri statuti e dall'applicabile normativa di riferimento della giurisdizione a cui appartengono²².
2. Per le operazioni con Soggetti Collegati – non riconducibili alle casistiche di cui all'articolo 5 (*"Obbligazioni degli Esponenti Aziendali"*) –, rientranti nei limiti delle proprie autonomie deliberative, le società Controllate seguono le procedure previste nell'articolo 8 del presente Regolamento con il coinvolgimento dei propri referenti e delle Funzioni Aziendali della Capogruppo nel solo caso in cui – in ragione dell'inapplicabilità delle esenzioni/deroghe previste e dell'importo esiguo²³ delle operazioni medesime – sia necessario il coinvolgimento del Comitato OPC della Capogruppo²⁴.

ART. 10 – ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI

1. L'Amministratore Delegato invia al Comitato OPC, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale, con periodicità almeno trimestrale, un'informativa dettagliata sulle Operazioni con Parti Correlate

²² Le Disposizioni Banca d'Italia prevedono, al fine di evitare possibili elusioni della normativa attraverso operazioni con soggetti collegati compiute dalle componenti non bancarie del gruppo bancario, che la società capogruppo fornisca a queste ultime apposite istruzioni e direttive, eventualmente richiedendo l'applicazione di presidi coerenti con quelli previsti nelle Disposizioni Banca d'Italia, in modo proporzionato all'effettiva rilevanza dei potenziali conflitti di interesse. Analogo criterio si applica con riferimento alle componenti estere (bancarie e non) del gruppo bancario, compatibilmente con la regolamentazione del Paese in cui esse sono situate.

²³ In relazione alle operazioni ordinarie si specifica che è sufficiente, come descritto all'articolo 7.5.1, un flusso informativo trimestrale ex post indirizzato al Comitato OPC della Capogruppo

²⁴ Ossia in assenza di Amministratori Indipendenti in seno al Consiglio di Amministrazione della Controllata.

Consob e Soggetti Collegati precedentemente approvate dal Consiglio di Amministrazione e/o eseguite da organi delegati, ovvero da altro soggetto incaricato dalla Società del compimento di specifiche operazioni, ivi incluse le singole operazioni realizzate in attuazione delle delibere-quadro precedentemente approvate dal Consiglio di Amministrazione.

2. Devono essere comunicate al Comitato OPC e al Consiglio di Amministrazione le misure introdotte per assicurare il rispetto delle condizioni eventualmente indicate dal Comitato OPC nel proprio parere sull'operazione.

3. Con riferimento alle Operazioni con Parti Correlate Consob, la Corporate Affairs Secretary provvede alla raccolta delle informazioni necessarie all'assolvimento degli obblighi di informazione al pubblico e alla Consob di cui agli articoli 5, 6, 12, comma 2, e 13, comma 3, lett. c) del Regolamento Consob, ove applicabili, con le modalità e nel rispetto delle tempistiche ivi previste.

4. Per consentire alla Banca l'adempimento dei propri obblighi informativi, le società Controllate inviano tempestivamente all'Amministratore Delegato tutte le informazioni richieste dagli articoli 5 e 6 del Regolamento Consob e, in ogni caso, tutte le informazioni necessarie alla predisposizione del Documento Informativo, redatto dalla U.O. Corporate Affairs Secretary, come di seguito definito. In particolare, le società Controllate inviano all'Amministratore Delegato:

- a) entro il 10° giorno successivo alla chiusura di ciascun trimestre solare, una nota sulle Operazioni con Parti Correlate Consob compiute nel periodo di riferimento;
- b) entro 5 giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento di almeno una delle soglie di rilevanza di cui all'allegato 3 del Regolamento Consob, informazioni, anche su base aggregata per operazioni di natura omogenea, relative alle Operazioni con Parti Correlate Consob che, cumulativamente considerate, superino almeno una delle soglie di rilevanza.

ART. 11 – INFORMATIVA AL PUBBLICO IN MERITO ALLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE CONSOB

Art. 11.1 – Informativa sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza

1. A seguito dell'approvazione di un'Operazione di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate Consob, e, quindi, con esclusione delle operazioni con soggetti qualificabili quali Soggetti Collegati ma non Parti Correlate, la Banca si attiva per la predisposizione, ai sensi del Regolamento Consob, del documento informativo in conformità alle previsioni del Regolamento Consob (il "**Documento Informativo**")²⁵.

²⁵ Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Consob, (i) il Documento Informativo deve essere predisposto anche qualora, nel corso dell'esercizio, la Banca concluda con la medesima controparte più operazioni fra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario che, se cumulate fra loro, superino la soglia che identifica le operazioni di maggiore rilevanza (rilevando a tal fine anche le operazioni compiute da società controllate italiane o estere), e (ii) qualora il superamento della soglia sia determinato da un cumulo di operazioni, il termine per la messa a disposizione del pubblico del Documento Informativo si estende a 15 (quindici) giorni decorrenti dall'operazione che ha comportato

2. La Banca provvede affinché il Documento Informativo, una volta predisposto, sia messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità previste dal Regolamento Emittenti, entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione da parte del Consiglio di Amministrazione o da parte degli organi amministrativi delle società Controllate ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nei casi di operazioni di competenza assembleare, il Documento Informativo è messo a disposizione dei Soci e del pubblico entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'Assemblea.

3. Con la medesima tempistica prevista per la pubblicazione del Documento Informativo, la Banca provvede a mettere a disposizione del pubblico, in allegato al documento stesso ovvero sul Sito *internet* della Banca, il parere del Comitato OPC e gli eventuali pareri degli Esperti Indipendenti. Dovranno, altresì, essere allegati al Documento Informativo i pareri rilasciati da esperti qualificati come indipendenti di cui si sia eventualmente avvalso il Consiglio di Amministrazione.

4. Contestualmente alla diffusione al pubblico, il Documento Informativo e i pareri di cui al comma 3 sono altresì trasmessi alla Consob.

5. La Banca fornisce informazioni, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento, sulle altre eventuali singole operazioni con Parti Correlate Consob che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Banca, nonché su qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con Parti Correlate Consob, descritte nell'ultima relazione annuale, che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Banca nel periodo di riferimento.

Art. 11.2 – Ulteriori obblighi di comunicazione

1. Se un'operazione con soggetti rientranti nella definizione di Parte Correlata Consob è soggetta anche agli obblighi di comunicazione al pubblico ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n.596/2014, nel comunicato da diffondere al pubblico la Capogruppo riporta anche le seguenti informazioni:

- a) la descrizione dell'operazione;
- b) la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione, l'indicazione che essa è soggetto rientrante nella definizione di Parte Correlata Consob, e la descrizione della natura della correlazione;
- c) se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza previste per le Operazioni di Maggiore Rilevanza e l'indicazione sull'eventuale successiva pubblicazione del relativo Documento Informativo;

il superamento della soglia di rilevanza (ovvero dal momento in cui la società tenuta alla predisposizione del documento ha avuto notizia dell'operazione o del contratto che determina la rilevanza, nel caso in cui le operazioni che determinano il superamento della soglia di rilevanza siano compiute da società controllate).

Il documento informativo deve contenere almeno le informazioni di cui all'allegato n. 4 del Regolamento Consob.

- d) la procedura seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, l'indicazione dell'eventuale utilizzo di una facoltà di esclusione prevista dagli articoli 13 e 14 del Regolamento Consob;
- e) l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante il parere contrario del Comitato OPC.

ART. 12 – SEGNALAZIONI DI VIGILANZA

1. In attuazione alle Disposizioni Banca d'Italia, le Attività di Rischio verso i Soggetti Collegati sono segnalate dall'U.O. Administration & Reporting della Banca all'Autorità di Vigilanza con cadenza trimestrale. La segnalazione, da effettuare secondo gli schemi e le modalità definiti nelle specifiche disposizioni segnaletiche vigenti, fornisce informazioni su: a) Attività di Rischio, b) operazioni, c) operazioni di maggiore rilevanza, verso Soggetti Collegati. La segnalazione è effettuata, a livello consolidato, dalla Capogruppo e, a livello individuale, dalla Banca.

ART. 13 – SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

1. Le funzioni di controllo di secondo livello – Funzione *Risk Management*, Funzione *Compliance & AML* – e di terzo livello – Funzione *Internal Audit* – collaborano rispettivamente con il Consiglio di Amministrazione, con il Collegio sindacale e con l'Amministratore Delegato, ciascuna secondo le rispettive competenze, per assicurare l'adeguatezza e la rispondenza del presente Regolamento alle Disposizioni Banca d'Italia e al Regolamento Consob. In particolare:

- i. la **Funzione *Risk Management***: cura la misurazione dei rischi sottostanti alle relazioni con Parti Correlate Consob e con Soggetti Collegati e verifica il rispetto dei limiti previsti dal Regolamento;
- ii. la **Funzione *Compliance & AML***: verifica l'esistenza e l'affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto degli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna, richiedendo, ove necessario, la modifica/integrazione dei processi in essere;
- iii. la **Funzione *Internal Audit***: verifica, secondo un approccio *risk based*, l'osservanza delle politiche interne, segnala tempestivamente al Collegio sindacale eventuali anomalie, riferisce agli Organi Aziendali sull'esposizione complessiva della Banca e del Gruppo ai rischi derivanti dalle transazioni con Parti Correlate Consob e con Soggetti Collegati e da altri conflitti d'interesse, e, se del caso, suggerisce revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi.

2. Il Comitato OPC svolge un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione dei rischi verso Parti Correlate Consob e Soggetti Collegati, nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici e gestionali.

3. La Capogruppo approva e rivede, con cadenza almeno triennale, le politiche interne in materia di controlli sulle Attività di Rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati. Le deliberazioni sono adottate nei modi previsti dalla normativa e richiamati nell'articolo 1 (*"Premesse e Quadro Normativo"*); i documenti recanti le politiche dei controlli interni sono comunicati all'Assemblea dei soci, e sono tenuti a disposizione per eventuali richieste dell'Autorità di Vigilanza.

ALLEGATO 1 - FAC-SIMILE "AUTOCERTIFICAZIONE" PER ESPONENTI AZIENDALI E PERSONALE RILEVANTE

Corporate Affairs Secretary
BFF Bank S.p.A.
Via Domenichino 5
20149 Milano

"Attività di rischio e conflitti d'interesse nei confronti di soggetti collegati"

Dichiarazione – sotto la propria responsabilità e ai sensi di cui agli artt. 46 e 47 DPR N. 445/2000 – in merito ai dati/rapporti afferenti alla sfera dell'esponente (o comunque a diretta conoscenza dello stesso) relativi ai soggetti da considerarsi quale "parte correlata" ai sensi della regolamentazione anche interna, in materia di parti correlate.

Per i suddetti dati/rapporti di cui l'esponente non è a diretta conoscenza e per i quali lo stesso funge da semplice dichiarante di informazioni fornite da terzi (e come tali non direttamente verificabili e non rientranti nelle fattispecie di cui al DPR n. 445/2000), l'esponente segnali (con "asterisco" apposto accanto al singolo dato/rapporto) la ricorrenza di tale circostanza.

DATI ANAGRAFICI DELL'ESPONENTE AZIENDALE			
La Sottoscritta/il Sottoscritto	COGNOME E NOME		
RESIDENZA (CAP, LOCALITÀ, PROVINCIA, INDIRIZZO)		CODICE FISCALE	
COMUNE, PROVINCIA E DATA DI NASCITA		SESSO	CITTADINANZA
IN QUALITÀ DI:	PARTE CORRELATA: FINANZIARIA/NON FINANZIARIA	F	NF

DICHIARA

di controllare (direttamente, indirettamente o congiuntamente) le, ovvero esercitano un'**influenza notevole** su, ***le sotto elencate Imprese:***

SOCIETÀ/ENTE	D-I-C-IN	1	2	3	P. IVA/CODICE FISCALE

D = Controllo diretto – I = Controllo Indiretto – C = Controllo Congiunto – IN = Influenza Notevole
1 = percentuale – 2 = F/NF (finanziaria/Non finanziaria) – 3 = Società quotata sì/no

DICHIARA INOLTRE

che i suoi stretti familiari (i figli e il coniuge o il convivente, i figli del coniuge o del convivente, e le persone a suo carico e a carico del coniuge o del convivente, nonché i parenti fino al 2° grado: genitori, figli, sorelle/fratelli, nonni e nipoti) **sono:**

PR	COGNOME E NOME	GRADO PARENTELA	CODICE FISCALE	LUOGO E DATA DI NASCITA

e che **gli stessi controllano** (direttamente, indirettamente o congiuntamente) le, ovvero esercitano un'influenza notevole su, **le sotto elencate Imprese:**

SOCIETÀ/ENTE	D-I-C-IN	1	2	3	P. IVA/CODICE	STRETTO FAMILIARE DI

D = Controllo diretto – I = Controllo Indiretto – C = Controllo Congiunto – IN = Influenza Notevole
1 = percentuale – 2 = F/NF (finanziaria/Non finanziaria) – 3 = Società quotata sì/no

e che i suoi affini fino al 2° grado (genitori del coniuge, le sorelle/fratelli del coniuge, i nonni e nipoti del coniuge) sono:

COGNOME E NOME	GRADO PARENTELA	CODICE FISCALE	LUOGO E DATA DI NASCITA

e che gli stessi controllano (direttamente, indirettamente o congiuntamente) le, ovvero esercitano un'influenza notevole su, le sotto elencate Imprese:

SOCIETÀ/ENTE	D-I-C-IN	1	2	3	P. IVA/CODICE	STRETTO FAMILIARE DI

D = Controllo diretto – I = Controllo Indiretto – C = Controllo Congiunto – IN = Influenza Notevole

1 = percentuale – 2 = F/NF (finanziaria/Non finanziaria) – 3 = Società quotata sì/no

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità civili e penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione che dovesse nel prosieguo intervenire rispetto a quanto dichiarato.

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e si impegna a condividere detta informativa con i soggetti terzi di cui comunica i dati personali, manlevando la Banca da qualsiasi responsabilità connessa con il trattamento di tali dati personali.

Data

Firma

Informativa
ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ("General Data Protection Regulation", in seguito "GDPR"), La informiamo che i dati personali (congiuntamente in seguito "Dati Personali" o "Dati") forniti a BFF Bank S.p.A. (di seguito, la "Banca" o il "Titolare del Trattamento") formeranno oggetto, nel rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività della Banca, del trattamento di cui all'art. 4 del GDPR. Desideriamo in particolare informarla di quanto segue.

1. Dati relativi al titolare ed al responsabile della protezione dei dati

Il Titolare del trattamento ai sensi della legge è BFF Bank S.p.A., via Domenichino, n. 5, 20149, Milano, capogruppo del gruppo bancario BFF Banking Group (di seguito il "Gruppo").

Il Delegato del Titolare con funzione di rappresentare la Banca, al fine dell'adempimento di quanto previsto dal GDPR, è l'Amministratore Delegato della Banca.

La Banca ha, altresì, nominato un Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (*Data Protection Officer*) raggiungibile al seguente indirizzo mail: DPO@bff.com.

2. Finalità e modalità del trattamento

La raccolta e il trattamento dei Dati sono effettuati al fine di consentire a questa Banca di condurre le seguenti attività:

- tenuta del registro delle parti correlate a livello di Gruppo (ovvero l'adozione ed il mantenimento di un Registro contenente le parti correlate) nel rispetto della normativa applicabile alla Banca in materia di parti correlate
- completo censimento dei soggetti che ricadono nella definizione di parte correlate di cui alla normativa interna della Banca.

I Dati saranno trattati da personale autorizzato al trattamento ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento. Il trattamento dei Dati per dette finalità avrà luogo con modalità informatiche e manuali, in base a criteri logici compatibili e funzionali alle finalità per cui i dati sono stati raccolti, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge e dai regolamenti interni aziendali.

3. Base giuridica per il trattamento

La base giuridica per il raggiungimento delle finalità indicata al paragrafo 2 è l'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare (rif. Art. 6, comma 1, lettera c) del GDPR), in materia bancaria e creditizia.

4. Categorie di dati personali

Al fine di ottemperare alle finalità di cui al punto precedente la Banca tratta le seguenti categorie di dati personali che la riguardano:

- nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
- dati relativi all'attività professionale
- dati identificativi di terze parti (familiari).

5. Categorie di destinatari dei dati personali

Ai fini del perseguimento delle finalità di cui al paragrafo 2, i Dati Personali raccolti potranno essere oggetto di comunicazione da parte del Titolare al personale autorizzato delle società del Gruppo.

6. Periodo di Conservazione

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità di cui al paragrafo 2 nonché per ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa italiana. L'eventuale ulteriore conservazione di Dati o parte dei Dati potrà essere disposta per far valere o difendere i propri diritti in ogni eventuale sede e, in particolare, nelle sedi giudiziarie. I Dati Personali saranno trattati in base ai principi di finalità, necessità e proporzionalità.

7. Diritti dell'Interessato

La vigente normativa riconosce all'interessato numerosi diritti che La invitiamo a considerare attentamente. Tra questi, Le ricordiamo i diritti di:

1. Accesso alle seguenti informazioni:
 - a. finalità del trattamento,
 - b. categorie di dati personali in questione,
 - c. destinatari o categorie di destinatari a cui tali dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di Paesi terzi o organizzazioni internazionali,
 - d. esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
2. Rettifica, con ciò intendendo:
 - a. correzione dei dati personali inesatti che La riguardano senza giustificato ritardo,
 - b. integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
3. Cancellazione dei dati che La riguardano senza ingiustificato ritardo, se:
 - a. i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati,
 - b. è formulata una revoca del consenso e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento,
 - c. lei si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento,
 - d. i dati personali sono stati trattati illecitamente,
 - e. i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale,
 - f. i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione;
4. Limitazione del trattamento:
 - a. qualora contesti l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento di verificare l'esattezza di tali dati personali
 - b. quando il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo,
 - c. quando i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché il titolare non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento,
 - d. qualora lei si opponga al trattamento in virtù del diritto di opposizione;
5. Ricevere notifica in caso di avvenuta rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento;
6. Portabilità dei dati, ovvero diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che la riguardano e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento, qualora:
 - a. il trattamento si basi sul consenso espresso dell'interessato per una o più specifiche finalità o avvenga in ragione di un contratto siglato con l'interessato e
 - b. il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati;
7. Opposizione in qualunque momento, per motivi connessi con la sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che La riguardano.

Lei ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo qualora ritenesse che i diritti qui indicati non Le siano stati riconosciuti. Per esercitare i diritti suesposti può rivolgersi al Titolare del trattamento scrivendo BFF Bank S.p.A., via Domenichino, n. 5, 20149, Milano. In alternativa può rivolgersi al Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (*Data Protection Officer*) scrivendo al seguente indirizzo mail: DPO@bff.com.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'articolo 13 del GDPR e si impegna a condividere detta informativa con i soggetti terzi di cui comunica i dati personali, manlevando la Banca da qualsiasi responsabilità connessa con il trattamento di tali dati personali.

ALLEGATO 2 - FAC SIMILE "AUTOCERTIFICAZIONE" – PARTECIPANTI AL CAPITALE IN CASO DI PERSONA GIURIDICA

Corporate Affairs Secretary
BFF Bank S.p.A.
Via Domenichino 5
20149 Milano

"Attività di rischio e conflitti d'interesse nei confronti di soggetti collegati"

Dichiarazione – sotto la propria responsabilità e ai sensi di cui agli artt. 46 e 47 DPR N. 445/2000 – in merito ai dati/rapporti afferenti al partecipante e ai relativi soggetti connessi in materia di parti correlate

PARTECIPANTE		
La Società:		
SEDE LEGALE (CAP, LOCALITÀ, PROV, INDIRIZZO)	CODICE FISCALE..... P.IVA.....	
Numero di iscrizione in CCIAA di..... – REA..... Codice ISTAT:.....		
IN QUALITÀ DI SOGGETTO COLLEGATO <i>FINANZIARIA/NON FINANZIARIA</i>	F	NF
Rappresentata da: (Legale Rappresentante)	COGNOME E NOME	
Nato a	il.....	

DICHIARA

che la Società controlla (direttamente, indirettamente o congiuntamente) le, ovvero esercitano un'influenza notevole su, **le sotto elencate Imprese:**

SOCIETÀ/ENTE	D-I-C-IN	1	2	3	P.IVA	CODICE FISCALE

D = Controllo diretto – I = Controllo Indiretto – C = Controllo Congiunto – IN = Influenza Notevole
1 = percentuale di controllo – 2 = F/NF (finanziaria/Non finanziaria) – 3 = Società quotata sì/no

DICHIARA INOLTRE

che la Società è controllata (direttamente, indirettamente o congiuntamente), ovvero è influenzata notevolmente, dalle sottoelencate imprese:

SOCIETÀ/ENTE	D-I-C-IN	1	2	3	P.IVA	CODICE FISCALE

D = Controllo diretto – I = Controllo Indiretto – C = Controllo Congiunto – IN = Influenza Notevole
1 = percentuale di controllo – 2 = F/NF (finanziaria/Non finanziaria) – 3 = Società quotata sì/no

o dalle sottoelencate persone fisiche:

COGNOME NOME	D-I-C-IN	1	2	CODICE FISCALE	LUOGO E DATA DI NASCITA

D = Controllo diretto – I = Controllo Indiretto – C = Controllo Congiunto – IN = Influenza Notevole

1 = percentuale di controllo – 2 = F/NF (finanziaria/Non finanziaria)

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità civili e penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione che dovesse nel prosieguo intervenire rispetto a quanto dichiarato.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e si impegna a condividere detta informativa con i soggetti terzi di cui comunica i dati personali, manlevando la Banca da qualsiasi responsabilità connessa con il trattamento di tali dati personali.

Data

Firma

Informativa

ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ("General Data Protection Regulation", in seguito "GDPR" o "Regolamento") La informiamo che i dati delle persone fisiche che agiscono in nome e per conto della Società (congiuntamente in seguito "Dati Personali" o "Dati") forniti a BFF Bank S.p.A. (di seguito, la "Banca" o il "Titolare del Trattamento") formeranno oggetto, nel rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività di BFF Bank S.p.A. (la "Banca"), del trattamento di cui all'art. 4 del Regolamento. Desideriamo in particolare informarla di quanto segue.

1. Dati relativi al titolare ed al responsabile della protezione dei dati

Il Titolare dei trattamenti ai sensi della Legge è BFF Bank S.p.A., via Domenichino, n. 5, 20149, Milano, capogruppo del gruppo bancario BFF Banking Group (di seguito il "Gruppo").

Il Delegato del Titolare con delega funzionale per rappresentare la Banca, al fine dell'adempimento di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, è l'Amministratore Delegato della Banca.

La Banca ha altresì nominato un Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (*Data Protection Officer*) raggiungibile al seguente indirizzo mail: DPO@bff.com.

2. Finalità e modalità del trattamento

La raccolta ed il trattamento dei Dati sono effettuati al fine di consentire alla Banca di condurre le seguenti attività:

- tenuta del registro delle parti correlate a livello di Gruppo (ovvero l'adozione ed il mantenimento di un Registro contenente le parti correlate) nel rispetto della normativa applicabile alla Banca in materia di parti correlate
- completo censimento dei soggetti che ricadono nella definizione di parte correlate di cui alla normativa interna della Banca.

I Dati saranno trattati da personale autorizzato al trattamento ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento UE 2016/679. Il trattamento dei Dati per dette finalità avrà luogo con modalità informatiche e manuali, in base a criteri logici compatibili e funzionali alle finalità per cui i dati sono stati raccolti, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge e dai regolamenti interni aziendali.

3. Base giuridica per il trattamento

La base giuridica per il raggiungimento delle finalità indicata al paragrafo 2 è l'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare (rif. Art. 6, comma 1, lettera c) del Regolamento), in materia bancaria e creditizia.

4. Categorie di dati personali

Al fine di ottemperare alle finalità di cui al punto precedente la Banca tratta le seguenti categorie di dati personali che la riguardano:

- nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale;
- dati relativi all'attività professionale;
- dati di soggetti terzi (familiari).

5. Categorie di Dati personali

Ai fini del perseguimento delle finalità di cui al paragrafo 2, i Dati Personali raccolti potranno essere oggetto di comunicazione da parte del Titolare al personale autorizzato delle società del Gruppo.

6. Periodo di Conservazione

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità di cui al paragrafo 2 nonché per ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa italiana. L'eventuale ulteriore conservazione di Dati o parte dei Dati potrà essere disposta per far valere o difendere i propri diritti in ogni eventuale sede e, in particolare, nelle sedi giudiziarie. I Dati Personali saranno trattati in base ai principi di finalità, necessità e proporzionalità.

7. Diritti dell'Interessato

La vigente normativa riconosce all'Interessato numerosi diritti che La invitiamo a considerare attentamente. Tra questi, Le ricordiamo i diritti di:

1. Accesso alle seguenti informazioni:
 - a. finalità del trattamento,
 - b. categorie di dati personali in questione,
 - c. destinatari o categorie di destinatari a cui tali dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali,
 - d. esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
2. Rettifica, con ciò intendendo:
 - a. correzione dei dati personali inesatti che lo riguardano senza giustificato ritardo,
 - b. integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
3. Cancellazione dei dati che lo riguardano senza ingiustificato ritardo, se:
 - a. i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati,
 - b. è formulata una revoca del consenso e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento,
 - c. lei si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento,
 - d. i dati personali sono stati trattati illecitamente,
 - e. i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale,
 - f. i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione;
4. Limitazione del trattamento:
 - a. qualora contesti l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento di verificare l'esattezza di tali dati personali
 - b. quando il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo,
 - c. quando i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché il titolare non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento,
 - d. qualora lei si opponga al trattamento in virtù del diritto di opposizione;
5. Ricevere notifica in caso di avvenuta rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento;
6. Portabilità dei dati, ovvero diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che la riguardano e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento, qualora:
 - a. il trattamento si basi sul consenso espresso dell'interessato per una o più specifiche finalità o avvenga in ragione di un contratto siglato con l'interessato e
 - b. il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati;
7. Opposizione in qualunque momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

Lei ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo qualora ritenesse che i diritti qui indicati non le siano stati riconosciuti. Per esercitare i diritti suesposti può rivolgersi al Titolare del trattamento scrivendo BFF Bank S.p.A., via Domenichino, n. 5, 20149, Milano. In alternativa può rivolgersi al Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (*Data Protection Officer*) scrivendo al seguente indirizzo mail: DPO@bff.com.

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento e si impegna a condividere detta informativa con i soggetti terzi di cui comunica i dati personali, manlevando la Banca da qualsiasi responsabilità connessa con il trattamento di tali dati personali.